

LICEO CLASSICO "F. DURANTE"

Cod. Mecc. NAPC300002 – c.f. 80032500631 Via G. Matteotti, 132 – 80027 – Frattamaggiore (NA) Tel. 081 8318981 – Fax 081 8342704 –

> sito web: www.liceofrancescodurante.it e-mail: liceodurante@libero.it

LICEO CLASSICO "F. DURANTE"

FRATTAMAGGIORE

Prot. 0006124 del 30/09/2021

A3 (Uscita)

Ai docenti e al personale ATA Agli alunni ed ai genitori

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI INTERNI E IN TUTTE LE AREE ESTERNE

Con la presente si comunica che, a seguito del Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013), in vigore dal 12 settembre 2013,

IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI INTERNI E IN TUTTE LE AREE ESTERNE È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 il Dirigente Scolastico ha individuato i seguenti **INCARICATI ALLA VIGILANZA** sull'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- · vigilare sull'osservanza del divieto,
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi sia negli ambienti interni che esterni degli edifici scolastici, in posizione ben visibile.

INCARICATI ALLA VIGILANZA

- Prof.ssa Castaldo Giovanna(Centrale)
- Prof. Russo Elena (Plesso di Via Don Minzoni)
- Prof. D'Ambra Maria (Plesso di Via Don Minzoni)

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (Docenti, personale ATA, studenti, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente negli ambienti scolastici, interni ed esterni) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Michelangelo Riemma)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93

Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013) all'art.4 comma 1 e 2:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.